



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 82/2016

MECC. N. 201603653/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 1 SETTEMBRE 2016

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta Ordinaria, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti membri:

AVRAMO	DI PUMPO	MANECCHIA
BARBIERI	FESTA	MARTELLI
BERAUDO	GARCEA	PETRARULO
CAMBAI	GIORGITTO	RUSSO
CANGELLI	LANZA	SATURNINO
CATIZONE	LEDDA	SCAGLIOTTI
CECCARELLI	LICARI	SCIRETTI
CIAPPINA	MANCINI	ZITO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri: CANGELLI – CATIZONE – FESTA - RUSSO

In totale n. 21 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Luca PALESE per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2018 DEI LOCALI SITI IN VIA TAMAGNO 5 ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2018 DEI LOCALI SITI IN VIA TAMAGNO 5 ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO.

La Presidente, a nome della Giunta Circoscrizionale, riferisce:

La Cooperativa di Animazione Valdocco svolge dal 1990 un servizio di educativa territoriale, rivolto ai minori residenti sul territorio della Circoscrizione 6, effettuato in integrazione tra i Servizi Sociali della Circoscrizione 6 ed i Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL TO2. Per la realizzazione delle attività previste dal servizio, la Circoscrizione (come previsto nei capitolati di gara che si sono succeduti nel tempo) ha messo a disposizione della Cooperativa, da ultimo con Determina Dirigenziale n. mecc. 201541528/89 del 13/4/2015 fino al 31 maggio 2015, i locali situati nel piano interrato di via Tamagno n.5 (dati identificativi catastali dell'edificio: Fog. 1186 n.154, superficie totale mq. 139 circa) e consistenti in:

cinque uffici;
un corridoio;
un bagno;
uno sgabuzzino;
parti comuni.

A seguito della procedura di gara attuata dalla Città, è stato affidato con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Sociali e Rapporti Aziende Sanitarie n. 201502781/019 del 25/6/2015, n. cronologico 122 il servizio di educativa territoriale alla Cooperativa Animazione Valdocco sino al 28/2/2018. Conseguentemente la Cooperativa ha richiesto, con nota prot. 12840 del 23/9/2015 la concessione dei locali citati, contrassegnati con la lettera B nell'allegata planimetria (All.1), per l'attuazione delle seguenti attività:

- Spazi a supporto degli educatori impegnati presso il servizio di Educativa Territoriali Minori in convenzione con il Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali – Settore Minori – attualmente svolto nel territorio della Circoscrizione 6.
- Realizzazione di attività volte a favorire incontri protetti tra genitori e figli (diritti di visita) su specifici progetti individuali attivati in stretto raccordo con il Servizio Sociale della Circoscrizione 6.
- Attività di supporto scolastico a favore dei minori in carico al Servizio di Educativa Territoriale.
- Attività di osservazione educativa in ambiente protetto del minore in carico al Servizio Sociale della Circoscrizione 6.

In considerazione dell'ulteriore affidamento del servizio di educativa da svolgersi nel territorio della Circoscrizione 6, si rende necessario procedere alla concessione dei citati locali sino al 28 febbraio 2018. Dovendo quindi procedere ai sensi dell' art. 5 comma 9 del Regolamento Comunale n. 214 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995

mecc. 9503348/08 esecutiva dal 3 luglio 1995, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 febbraio 1998 mecc.9800120/08 esecutiva dal 23 marzo 1998), è stata attivata la Commissione Interassessorile a cui sono state inoltrate le schede di valutazione, la relazione e la valutazione patrimoniale dell'immobile. La Commissione, riunitasi in data 07/4/2016 ha approvato la concessione con durata coincidente con il periodo di vigenza del citato appalto di servizi di educativa territoriale sino al 28 febbraio 2018. La bozza del disciplinare di concessione è allegata quale parte integrante e sostanziale, al presente atto (all. 2).

Considerato che la Cooperativa Animazione Valdocco, nelle more del rinnovo della concessione dei locali ha regolarmente svolto la propria attività e ha comunque regolarmente pagato il canone stabilito nella precedente concessione, preso atto della decisione assunta dalla citata Commissione si propone, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del "Regolamento per la concessione dei beni immobile comunali ad enti ed associazioni" n. 214 sopra citato, la concessione del locale di cui alla allegata planimetria (all.1) alla Cooperativa Animazione Valdocco fino al 28 febbraio 2018 a partire dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale 214 sopra citato, la Commissione ha definito l'applicazione di un canone annuo di Euro 2.064,00 (duemilasesantaquattro/00) pari al 40% del valore di mercato determinato dal competente settore. Tale canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012-4257/008 del 31/7/2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 2 agosto 2016.

Per quanto riguarda la ripartizione delle utenze, la parte concessa è parte di immobile asservito alla stessa utenza. Nel disciplinare di concessione verranno riportati gli obblighi e i criteri indicati nel punto B dell'allegato A della Circolare del 26/11/2012 prot. 9649.

I contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento relativi all'immobile in oggetto sono intestati al Comune di Torino ed identificati come segue:

Riscaldamento: Codice SAP CE-0872- A-ITC01 (Via Tamagno 5) - CE-0879-B-ITS01 (via Leoncavallo 61) -CE-0879 - A-ITC01 (Via Tollegno 83);

La parte oggetto della presente concessione rappresenta rispetto alla volumetria complessiva di mc 45.407, il 0,92% pari a mc 417 composti dal 0,64% per l'uso esclusivo e il 0,28% per la quota spettante per l'utilizzo delle parti comuni. Tali percentuali costituiscono il criterio per il recupero dei costi dell'utenza per il riscaldamento.

Si dà atto che la presente concessione non produce variazioni sull'orario di accensione del riscaldamento.

- Energia elettrica: n. POD IT020E 000 37459;

Acqua: utenza 0010130480.

La parte oggetto della presente concessione rappresenta rispetto alla volumetria complessiva di via Tamagno, 5 di mc 4.307, il 9,68% pari a mc 417 composti dal 6,78% per l'uso esclusivo e il 2,90% per la quota spettante per l'utilizzo delle parti comuni. Tali percentuali costituiscono il criterio per il recupero dei costi dell'utenza per l'energia elettrica e per l'acqua.

Le utenze saranno interamente a carico del concessionario relativamente alle percentuali di competenza e dovranno essere versate secondo le modalità indicate dall'Ufficio Recupero Utenze titolare del recupero e, trattandosi di rinnovo, saranno sostenuti dal Concessionario senza soluzione di continuità dalla scadenza della precedente concessione.

La relazione sull'attuazione del progetto e la richiesta di prosecuzione delle attività sono state illustrate nella I Commissione Circoscrizionale riunitasi il 19/7/2016.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 7 febbraio 2011 n.mecc. 201008431/002 e successive modificazioni;
- Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 n. mecc. 20102280/094, esecutivo dal 1/1/2016, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni" n. 214 , la concessione fino al 28 febbraio 2018 con applicazione del canone annuo di Euro 2.064,00, dei seguenti locali municipali ubicati al piano interrato dello stabile di via Tamagno 5:
 - cinque uffici;
 - un corridoio;
 - un bagno;
 - uno sgabuzzino;
 - parti comuni.(dati identificativi catastali dell'edificio: Fog. 1186 n.154), aventi superficie totale di mq. 139 circa ed evidenziati con la lettera B nella planimetria allegata (All.1) al presente atto ed al citato disciplinare, alla Cooperativa di Animazione Valdocco, con sede legale in Torino, Via le Chiuse 59, in persona del sig. Paolo Petrucci, con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale ;
2. di approvare la bozza del disciplinare di concessione (all. 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che contiene le condizioni di concessione dei locali;
3. Di demandare, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 214, a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale saranno indicati i reciproci diritti ed obblighi delle parti.
4. Di dare atto che la Cooperativa di Animazione Valdocco ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
5. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento allegato;
6. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;
7. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del citato testo Unico.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese peralzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	21
VOTANTI	18
FAVOREVOLI	18
CONTRARI	/
ASTENUTI	3 (CAMBAI – CECCARELLI – LANZA)

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni" n. 214 , la concessione fino al 28 febbraio 2018 con applicazione del canone annuo di Euro 2.064,00, dei seguenti locali municipali ubicati al piano interrato dello stabile di via Tamagno 5:
 - cinque uffici;
 - un corridoio;
 - un bagno;
 - uno sgabuzzino;
 - parti comuni.(dati identificativi catastali dell'edificio: Fog. 1186 n.154), aventi superficie totale di mq. 139 circa ed evidenziati con la lettera B nella planimetria allegata (All.1) al presente atto ed al citato disciplinare, alla Cooperativa di Animazione Valdocco, con sede legale in Torino, Via le Chiuse 59, in persona del sig. Paolo Petrucci, con decorrenza dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale ;
2. di approvare la bozza del disciplinare di concessione (all. 2) che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che contiene le condizioni di concessione dei locali;
3. Di demandare, ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 214, a successiva determinazione dirigenziale l'approvazione dell'atto di concessione nel quale saranno indicati i reciproci diritti ed obblighi delle parti.
4. Di dare atto che la Cooperativa di Animazione Valdocco ha presentato apposita dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito nella Legge n. 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
5. Si dichiara che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di V.I.E., come risulta dal documento allegato;
6. La dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera E, Legge 190/2012 è stata acquisita e conservata agli atti del servizio;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 21 – VOTANTI 18 – FAVOREVOLI 18 – ASTENUTI 3) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

All. 2

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE PLURIENNALE DEI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA TAMAGNO 5 ALLA COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO).

ART. 1 – Oggetto

La Città assegna alla Società Cooperativa Animazione Valdocco con sede legale in Torino, di seguito denominato concessionario, con sede legale in via Le Chiuse 59, 10144 Torino, C.F. / P.IVA 03747970014, rappresentata dal Presidente Paolo Petrucci, l'utilizzo dei seguenti locali, siti al piano interrato dello stabile di via Tamagno 5:

- cinque uffici;
- un corridoio;
- un bagno;
- uno sgabuzzino;
- parti comuni.

evidenziati con la lettera B, nell' unita planimetria costituente l'allegato 1, corrispondenti a circa mq 139 e mc 415.

ART. 2 - Durata

La concessione ha durata con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla data di esecutività della determina di concessione e fino al 28 febbraio 2018.

ART. 3 – Destinazione dei locali

I locali oggetto del presente disciplinare saranno utilizzati per proseguire il servizio di educativa territoriale rivolto ai minori residenti sul territorio della Circoscrizione 6, affidato con Determinazione Dirigenziale n. 201502781/019 del 25/6/2015, n. cronologico 122, alla Cooperativa concessionaria, ed effettuato in integrazione con i Servizi Sociali della Circoscrizione 6 e con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL 4.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dell'immobile oggetto del presente disciplinare a nessun titolo e per nessuna casuale.

ART. 4 - Canone

Il canone annuo per la concessione dei locali, non soggetto ad IVA, ammonta a euro 2.064,00 (duemilasessantaquattro/00) pari al 40% del valore di mercato determinato dal competente Settore in euro 5.160,00 che la Concessionaria deve versare all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6 in una unica rata annuale anticipata.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento di due rate consecutive potrà costituire motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, salvo ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

In caso di revoca, parziale o totale della concessione, la Città conserverà per intero il canone per l'anno in corso.

Il canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT.

Si conviene che, qualora alla scadenza dei termini di vigenza della presente concessione il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza e la data di eventuale nuova concessione o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà corrispondere un'indennità di occupazione avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ART. 5 - Utenze

I contratti di fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento relativi all'immobile in oggetto sono intestati al Comune di Torino ed identificati come segue:

- Riscaldamento: Codice SAP CE-0872- A-ITC01 (Via Tamagno 5) - CE-0879-B-ITS01 (via Leoncavallo 61) -CE-0879 - A-ITC01 (Via Tollegno 83);

La parte oggetto della presente concessione rappresenta rispetto alla volumetria complessiva di mc 45.407, il 0,92% pari a mc 417 composti dal 0,64% per l'uso esclusivo e il 0,28% per la quota spettante per l'utilizzo delle parti comuni. Tali percentuali costituiscono il criterio per il recupero dei costi dell'utenza per il riscaldamento.

Si dà atto che la presente concessione non produce variazioni sull'orario di accensione del riscaldamento.

- Energia elettrica: n. POD IT020E 000 37459;
- Acqua: utenza 0010130480.

La parte oggetto della presente concessione rappresenta rispetto alla volumetria complessiva di via Tamagno, 5 di mc 4.307, il 9,68% pari a mc 417 composti dal 6,78% per l'uso esclusivo e il 2,90% per la quota spettante per l'utilizzo delle parti comuni. Tali percentuali costituiscono il criterio per il recupero dei costi dell'utenza per l'energia elettrica e per l'acqua.

Le utenze saranno interamente a carico del concessionario relativamente alle percentuali di competenza e dovranno essere versate secondo le modalità indicate dall'Ufficio Recupero Utenze titolare del recupero e, trattandosi di rinnovo, saranno sostenuti dal Concessionario senza soluzione di continuità dalla scadenza della precedente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti le utenze telefoniche, la TARSU, etc. i cui contratti devono essere ad esso direttamente intestati.

ART. 6 - Obblighi assicurativi

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Città sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa.

Il Concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti e la Città.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice liquidato direttamente alla Città. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i

singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

ART. 7 - Responsabilità

Il Concessionario è custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività nei locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dall'eventuale D.U.V.R. (Documento Unico Valutazione Rischi), manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare. Con la sottoscrizione del presente atto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di non trovarsi in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i.;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero dichiara di non essere soggetto, ai sensi di legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99.

ART. 8 - Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali.

ART. 9 - Controlli

Il personale della Città e della Circoscrizione 6, appositamente autorizzato avrà libero accesso alla struttura per verifiche e controlli sulla gestione, su manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Art.10 Relazioni annuali

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento n. 214 per la concessione di immobili comunali ad Enti ed Associazioni, alla scadenza di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà presentare alla Circoscrizione 6 idonea relazione sull'attività svolta e alle eventuali opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso.

ART. 11 - Penali e Revoca

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 9 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e alla buona gestione dei locali o che violi

anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi il Responsabile del Controllo.

In caso di reiterati inadempimenti la Circoscrizione 6 potrà dichiarare, previa diffida da parte del Responsabile del Procedimento e con adozione di delibera di Consiglio circoscrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- eventuale revoca dell'affidamento.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

ART. 12 - Restituzione dei locali

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca della stessa, i locali, comprensivo di eventuali attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovranno essere riconsegnati alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dei locali da parte del Concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili constatati da apposito verbale, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Finanza e Tributi - Servizio Ispettorato.

ART. 13 - Rinnovo

Alla scadenza, la concessione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che potrà rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella presente convenzione non siano interamente rispettate. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 6 entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.

ART. 14 - Cauzione definitiva

Il conduttore dovrà prestare garanzia degli obblighi assunti, versando una cauzione definitiva di € 413,00 (pari al 10% del canone per il numero degli anni di concessione) mediante versamento cauzionale in contanti al Tesoriere Civico Città di Torino, Via Bellezia 2, Torino

Art.15 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Città di Torino. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circostrizione 6 Dott. Luca PALESE.

ART. 16 - Spese d'atto

Le eventuali spese di atto e conseguenti sono a carico del concessionario. Agli effetti fiscali si precisa che trattasi di prestazioni non soggette ad IVA. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 parte II della tariffa di cui al D.P.R. 131/86..

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le norme di legge vigenti in materia

Responsabile del procedimento
Responsabile del controllo

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve
Torino,

Per accettazione
Presidente Cooperativa Animazione Valdocco
Paolo Petrucci